



# COMUNE DI BÉE

COMUNE DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

C.F.e Part. IVA 00588010033

C.A.P. 28813

Tel. 0323.56100 – Fax 0323.56467

Mail :poliziamunicipale@comune.bee.vb.it

**IL SINDACO**

piazza Barozzi 1 28813 Bée (VB)

Ordinanza n. 13/2021

## ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IN AMBITO URBANO CON TAGLIO DELLE PIANTE A PREVENZIONE DI POSSIBILI SCHIANTI NONCHE' TAGLIO DELLA VEGETAZIONE SPORGENTE SULLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE

### IL SINDACO

VISTI i recenti eventi meteorologici di carattere eccezionale che hanno colpito il territorio di Bée e Comuni limitrofi, eventi che si presentano ormai regolarmente sia nel periodo estivo sia nel periodo invernale, provocando numerosi crolli di piante sulle vie pubbliche, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità nonché con forti disagi per la circolazione stradale;

PRESO ATTO altresì che si riscontrano lungo le strade comunali, comprese quelle vicinali soggette ad uso pubblico, numerosi casi di vegetazione che dalle proprietà antistanti le pubbliche vie si protende oltre il confine stradale nascondendo o limitando la visibilità dei segnali stradali ovvero creando restringimento del sedime stradale, con conseguente difficoltà per la stagione invernale di passaggio dei mezzi spartineve e/o pericolo di caduta di materiali con condizioni meteorologiche avverse in tutte le stagioni, nonché di caduta di fogliame nel periodo autunnale con conseguente viscidità del manto stradale;

RICHIAMATO il disposto dell'art.29 del D.lgs.285/92 – Nuovo Codice della Strada - che impone l'obbligo per i proprietari confinanti di mantenere siepi e piantagioni in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie;

VISTO l'art.18, comma 4, del vigente Codice della Strada (D.Lgs.285/92) il quale dispone che, all'interno dei centri abitati, le piantagioni non dovranno ostacolare o ridurre, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione;

DATO ATTO delle disposizioni di cui agli articoli 892 (distanze per gli alberi), 894 (alberi a distanza non legale) ed 896 (recisione di rami protesi e di radici) del Codice Civile;

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO l'art. 20 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana del 29/07/1988 e s.m.i.

RITENUTO di dover provvedere in merito, in quanto l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza e di conseguenza i proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti con le pubbliche vie hanno il dovere di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti;

### ORDINA

**ENTRO 30 GIORNI**

1. che tutti i proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti con le strade pubbliche, comprese quelle

vicinali soggette a pubblico passaggio, provvedano al **taglio di tutte le piante ad alto fusto** che, in proiezione, **possono interessare la strada in caso di schianto**. Qualora il proprietario ritenga ci siano i presupposti, potrà presentare una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato (dott. agronomo o forestale), che attesti la non pericolosità delle piante citate;

2. che tutti i proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti con le strade pubbliche, comprese quelle vicinali soggette a pubblico passaggio, **provvedano alla potatura delle siepi ed al taglio di rami ed arbusti che si protendano oltre il confine stradale**, che nascondano la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, nonché di rispettare le distanze previste dal Codice della Strada per la loro messa in dimora;

3. qualora detti interventi manutentivi comportino l'abbattimento o l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico, ovvero ricadano in aree protette, dovrà essere richiesta dall'interessato specifica autorizzazione ai competenti uffici;

### AVVISA

1. che i trasgressori della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art.29 commi 1 e 3 del vigente Codice della Strada con sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 173,00 ad euro 694,00), oltre all'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dei luoghi con le modalità previste dall'art. 211 C.d.S.;
2. che ai trasgressori è **inoltre** applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli artt. 91 e 92 del Regolamento comunale;
3. che contro la presente ordinanza sono ammissibili:
  - a) Ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni;
  - b) Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;tutti termini decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
4. gli organi di cui all'art.12 del Codice della Strada, gli agenti ed ufficiali della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza e del rispetto del presente atto;

A norma dell'art. 3 , comma 4 , della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i si avverte , che avverso la presente ordinanza , in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 , chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: - per incompetenza , per eccesso di potere o per violazione di Legge , entro 60 giorni dalla pubblicazione , al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale dott.ssa VECA Nella.

Bée, li 20/07/2021

IL SINDACO  
Geom. Vietti Marco

